

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 205 del 30 maggio 2019.

“Autorizzazione al Presidente della Regione a proporre conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale avverso l'adozione da parte della Banca d'Italia del provvedimento del 26 marzo 2019 prot. n.0406824/19 di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della [REDACTED] e nomina degli organi straordinari”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;


VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed, in particolare, l'art.10;

VISTO l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTO l'art. 25 della deliberazione 7 ottobre 2008, con cui la Corte costituzionale ha approvato le “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”;





REGIONE SICILIANA


GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 recante: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio”;

VISTO il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 recante: “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 8 aprile 2016, n.49;

VISTO il decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 21 settembre 2018, n.108;

CONSIDERATO che con il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 prot. n.0406824/19 è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della [REDACTED] con contestuale nomina degli organi straordinari;



CONSIDERATO che con nota prot. n. 11818/54.11.2019 del 23 maggio 2019 l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione rappresenta, tra l'altro, che, a seguito di prospettazione da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia, con il richiamato provvedimento prot. n.0406824/19 lo Stato, e per esso la Banca d'Italia, nel disporre lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della [REDACTED] con contestuale nomina degli organi straordinari, senza alcun coinvolgimento dell'Assessorato regionale dell'economia, nemmeno a fini di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

mera informazione, avrebbe leso le attribuzioni costituzionali della Regione Siciliana, in particolare, per la violazione degli artt. 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia di credito e risparmio, artt. 1 e 5 del richiamato D.lgs. 29 ottobre 2012, n.205, nonché del principio di leale collaborazione e, conseguentemente, per l'effetto, si dovrebbe richiedere l'annullamento del suddetto provvedimento del quale la Regione Siciliana ha avuto solo conoscenza parziale e indiretta da comunicazione inviata via pec in data 10 aprile 2019;

CONSIDERATO che è opportuno proporre conflitto di attribuzione nei confronti del provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prot. n.0406824/19 del 26 marzo 2019 concernente lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della [REDACTED] e nomina degli organi straordinari;

CONSIDERATO che nella specie, sotto l'aspetto procedurale, la richiamata nota prot. n.0406824/19 che si intende censurare è pervenuta alla Regione Siciliana indirettamente tramite comunicazione inviata via pec il 10 aprile 2019 e che, pertanto, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39 della succitata legge n. 87/1953, entro il quale il conflitto di attribuzione deve essere consegnato per la notifica presso l'U.N.E.P. di Roma, andrà a scadere il 10 giugno 2019;

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a proporre innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ricorso per conflitto di attribuzione avverso la nota della Banca d'Italia prot. n.0406824/19 del 26 marzo 2019 concernente lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della [REDACTED]





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

[REDACTED] e nomina degli organi straordinari, poiché lesiva delle attribuzioni della Regione Siciliana ed, in particolare, per la violazione degli artt.17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia di credito e risparmio, artt.1 e 5 del richiamato D.lgs.29 ottobre 2012, n.205, nonché del principio di leale collaborazione, che deve informare i rapporti tra Stato e Regione, richiedendo, conseguentemente e per l'effetto, l'annullamento del menzionato atto, nonché, in considerazione del danno grave e irreparabile che deriverebbe dall'applicazione del provvedimento in parola, nelle more della pronuncia di merito, istanza di sospensione cautelare, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli atti consequenziali,

DELIBERA

di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente della Regione a proporre innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ricorso per conflitto di attribuzione avverso la nota della Banca d'Italia prot. n.0406824/19 del 26 marzo 2019 concernente lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della

[REDACTED] e nomina degli organi straordinari, poiché lesiva delle attribuzioni della Regione Siciliana ed, in particolare, per la violazione degli artt.17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana e delle correlate norme di attuazione in materia di credito e risparmio, artt.1 e 5 del D.lgs.29 ottobre 2012, n.205, nonché del principio di leale collaborazione, che deve informare i rapporti tra Stato e Regione, richiedendo, conseguentemente e per l'effetto, l'annullamento del





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

menzionato atto, nonché, in considerazione del danno grave e irreparabile che
deriverebbe dall'applicazione del provvedimento in parola, nelle more della
pronuncia di merito, istanza di sospensione cautelare, dando mandato
all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in
essere gli atti consequenziali.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ER